

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Integrazione Determina n. 126/ASURDG/2017 relativa alla Convenzione con Struttura Sanitaria denominata "Comunità Acquaviva" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5) Codice ORPS 601248. Biennio 2016-2017.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- - - -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di integrare, fermo restando quant'altro disposto, la determina DG Asur n. 126 del 7/3/2017, sostituendo all'articolo 6) della convenzione ivi approvata il primo e secondo comma e le tabelle relative ai livelli assistenziali e tariffe, come segue:

ART. 6 - standard assistenziali-tariffe-budget

La struttura, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante e sulla base della DGRM n.118/2016, garantisce i livelli SRT-IA 1 Alta intensità, SRT-IA 2 Media intensità e SRT-IA3 bassa intensità terapeutico-riabilitativa, come di seguito indicato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 65 min/paz/die • Educatore: 95 min/paz/die • Infermiere: 64 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento

	<p>SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 46 min/paz/die • Educatore: 100 min/paz/die • Infermiere: 50 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	<p>Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento.</p> <p>Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore</p>
	<p>SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die • Psicologo: 34 min/paz/die • Educatore: 80 min/paz/die • Infermiere: 40 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	<p>Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento.</p> <p>Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore</p> <p>Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valonzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)</p>

Ne consegue che le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza risultano:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

2. di dare atto che, sulla base dell'integrazione sopra riportata, il nuovo testo aggiornato della convenzione con la Struttura denominata "Comunità Acquaviva" codice ORPS 601248 situata nel comune di Cagli (PU) gestita dalla Cooperativa Sociale UTOPIA per il ricovero degli assistiti minori con disturbi mentali, è quello allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che dall'approvazione della presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell'Area Vasta n.1;

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Ggliucchi)

Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Nadia Storti)

Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)

Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Marini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento

- DGRM n.118 del 22/02/16 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica
- Determina DG Asur n. 126 del 7/3/2017 con oggetto "Determina n. 750/ASURDG/2016:Annullamento ai fini del sistema atti-web sanità. Convenzione con Struttura Sanitaria denominata "Comunità Acquaviva" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5) Codice ORPS 601248. Biennio 2016-2017."

Motivazione:

Con Determina DG Asur n. 126 del 7/3/2017, è stata approvata per il biennio 2016-2017, la convenzione con la Struttura denominata "Comunità Acquaviva" codice ORPS 601248 situata nel comune di Cagli (PU) Via Fontetta gestita dalla Cooperativa Sociale UTOPIA per il ricovero degli assistiti minori con disturbi mentali

La DGR n.118/2016, oltre a recepire l'Accordo della CU sul documento "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", ha modificato la DGR n. 1331/14 per quanto attiene l'Area Psicopatologia età evolutiva.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento, come di seguito specificato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 65 min/paz/die • Educatore: 95 min/paz/die • Infermiere: 64 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 46 min/paz/die • Educatore: 100 min/paz/die • Infermiere: 50 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore
	SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die • Psicologo: 34 min/paz/die • Educatore: 80 min/paz/die • Infermiere: 40 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore. Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)

Da tali livelli assistenziali residenziali, derivano le seguenti tariffe:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

Dall'autocertificazione prodotta ed acquisita agli atti, la struttura è classificata e quindi eroga e garantisce tutti e tre i livelli assistenziali **SRT-IA 1, SRT-IA 2 e SRT-IA 3**.

All'articolo 6 del testo della convenzione allegata alla determina n.126/2017, sono stati previsti però solamente i primi due livelli "Alta" e "Media" intensità.

La convenzione ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e quindi validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti e, pertanto, è necessario integrare la determina DG Asur n.126/2017 prevedendo all'articolo 6 della convenzione tutti i livelli garantiti dal gestore della struttura.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

➤ di integrare, fermo restando quant'altro disposto, la determina DG Asur n. 126 del 7/3/2017, sostituendo all'articolo 6) della convenzione ivi approvata il primo e secondo comma e le tabelle relative ai livelli assistenziali e tariffe come segue:

ART. 6 - standard assistenziali-tariffe-budget

La struttura, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante e sulla base della DGRM n.118/2016, garantisce i livelli SRT-IA 1 Alta intensità, SRT-IA 2 Media intensità e SRT-IA3 bassa intensità terapeutico-riabilitativa, come di seguito indicato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 65 min/paz/die • Educatore: 95 min/paz/die • Infermiere: 64 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 46 min/paz/die • Educatore: 100 min/paz/die • Infermiere: 50 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore

	<p align="center">SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die • Psicologo: 34 min/paz/die • Educatore: 80 min/paz/die • Infermiere: 40 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	<p>Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento.</p> <p>Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore.</p> <p>Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore).</p>
--	---	---	--

Ne consegue che le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza risultano:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

- di dare atto che, sulla base dell'integrazione sopra riportata, il nuovo testo aggiornato della convenzione con la Struttura denominata "Comunità Acquaviva" codice ORPS 601248 situata nel comune di Cagli (PU) gestita dalla Cooperativa Sociale UTOPIA per il ricovero degli assistiti minori con disturbi mentali, è quello allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- di precisare che dall'approvazione della presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell'Area Vasta n.1;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Incaricato fase istruttoria
Paolo Betti

Il Direttore U.O.C.
(Dott. Tiziano Busca)

Area Controllo di Gestione e Area Contabilità Bilancio e Finanza

Come dichiarato dal Responsabile del procedimento, si attesta che dall'approvazione della presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell'Area Vasta n.1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Responsabile Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e "Comunità Acquaviva" (SRP5)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Carmine Di Bernardo, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1)

e

la "Comunità Acquaviva" situata a Cagli (PU) Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 Codice ORPS 601248, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale nella persona del Legale rappresentante Dott. Marinucci Roberto, Legale Rappresentante di "Utopia Società cooperativa Sociale a.r.l."

Premesso

Utopia Società cooperativa Sociale a.r.l. ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 120/DSS del 20/11/2012, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura sanitaria "Comunità Acquaviva" situata nel Comune di Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (SRP5) con una dotazione di n. 20 posti letto;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1 - ammissione

La Struttura "Comunità Acquaviva" situata a Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 (SRP5) eroga prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

La proposta di ammissione nella struttura viene effettuata da parte del Servizio UMEE del Distretto in cui il minore che presenti patologie psichiatriche risiede.

Per gli inserimenti da effettuarsi nell'ambito della presente convenzione l'inserimento sarà effettivo solamente previa acquisizione, da parte della struttura, della sussistenza della disponibilità di spesa, per la quota dell'AV di riferimento, da acquisirsi da parte del Direttore di Distretto inviante, mentre per gli eventuali inserimenti extra-tetto le Aree Vaste procederanno autonomamente attraverso l'adozione di propri atti attestanti la disponibilità di ulteriori specifiche risorse.

ART. 2 - permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del Distretto- Servizio UMEE inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Distretto Servizio UMEE.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

ART. 3 - verifiche periodiche

Il Direttore del Distretto –Servizio UMEE inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate anche all'AV 1 per eventuali incidenze sulla gestione del contratto convenzionale.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del Distretto cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4 - conclusione del programma

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della

struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante trasmetterà una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione dandone tempestiva comunicazione alla Direzione URP-CUP-Front Office che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto e, comunque, rispettando il limite di budget assegnato ad ogni singola Area Vasta, come meglio indicato al successivo art. 6. Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5 - formazione

L'ASUR/AV1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 - standard assistenziali-tariffe-budget

La struttura, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante e sulla base della DGRM n.118/2016, garantisce i livelli SRT-IA 1 Alta intensità, SRT-IA 2 Media intensità e SRT-IA3 bassa intensità terapeutico-riabilitativa, come di seguito indicato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 65 min/paz/die Educatore: 95 min/paz/die Infermiere: 64 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 46 min/paz/die Educatore: 100 min/paz/die Infermiere: 50 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore
	SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die Psicologo: 34 min/paz/die Educatore: 80 min/paz/die Infermiere: 40 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore. Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)

Ne consegue che le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza risultano:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

Le tariffe sono a totale carico del SSR.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento.

Pertanto, l'applicazione delle tariffe di cui sopra potrà essere effettuata dalla struttura previa definizione del livello assistenziale appropriato agli utenti.

Ne consegue che, in mancanza di proroga concordata nel livello al momento collocato o dimissione, si intende applicato il livello assistenziale inferiore e quindi la conseguente tariffa.

All' ASUR/AV1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti ad altre Aree Vaste o provenienti da altre regioni.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

Le parti convengono per l'anno 2016 e limitatamente all'Area Vasta 1, un tetto massimo di spesa annuo invalicabile pari ad 161.037,07 iva compresa se ed in quanto dovuta corrispondente ad un numero massimo di 732 giornate di degenza calcolando una tariffa media indicativa di € 220/die/pz. e fatta salva la rivalutazione periodica e concordata con motivazione scritta con il Servizio NPIA di riferimento.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la "Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture

Le parti altresì convengono che, per l'anno 2017, il tetto massimo di spesa di riferimento sarà quello dell'anno precedente, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore.

ART. 7 - trasmissione di dati informativi

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La struttura ha l'obbligo di rendere il debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file R) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003.

La struttura residenziale si impegna inoltre a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8 - documentazione a corredo

La "Comunità Acquaviva" s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con "Comunità Acquaviva" non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

"Comunità Acquaviva" deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9 - contribuzioni ex L.266/2005

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10 - Privacy

Il personale della "Comunità Acquaviva" non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla "Comunità Acquaviva" per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina il legale rappresentante della "Comunità Acquaviva" quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11 -inadempenze

L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione unilaterale della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori della "Comunità Acquaviva" agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12 - durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2016 fino al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11). L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all' ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata.

Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

Fatto salvo quanto previsto all'art.11), è concessa facoltà di recesso alle parti da comunicarsi all'altra con preavviso formale e motivato di 30 gg.

ART. 13 - registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, li

per Comunità Acquaviva
il Legale Rappresentante

per l'ASUR
Il Direttore

Allegato n.1 alla convenzione

Al Legale rappresentante

via _____

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

NOMINA

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l. possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data _____

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile _____